

8. ADEGUAMENTO AD UNA VERSIONE AGGIORNATA DI GERICO

Con i comunicati stampa del 13 luglio 2010 e del 10 luglio 2012 è stata evidenziata la possibilità, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli studi di settore, di adeguare i ricavi/compensi alle relative risultanze senza il pagamento di sanzioni ed interessi, oltre i termini previsti dalla normativa vigente, **nel caso in cui una versione aggiornata di GERICO sia pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate oltre i termini ordinari previsti per il versamento delle imposte.**

In particolare, con il comunicato stampa del 13 luglio 2010 è stato precisato che “tenuto conto dei principi di collaborazione e di buona fede previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, qualora il contribuente ritenga opportuno adeguarsi ai ricavi stimati sulla base della versione aggiornata del software Gerico (sempre che gli stessi siano diversi da quelli calcolati con la versione precedente) potrà farlo versando le maggiori imposte dovute per adeguamento entro il termine di pagamento più lungo senza il pagamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo”.

Tanto premesso, si ritiene che, in linea generale, i contribuenti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore sulla base di una successiva versione di GERICO, realizzata dall'Agenzia delle Entrate e pubblicata sul sito internet oltre il termine ordinario per il versamento delle imposte, sempre che i ricavi e i compensi stimati siano diversi da quelli calcolati con la versione precedente, non applicano maggiorazioni se tale adeguamento avviene entro i termini più lunghi previsti dall'articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 2001.